

## COMMISSIONE SPECIALE

PER L'ESAME DELLE PROPOSTE DI LEGGE CONCERNENTI LA  
DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI URBANI

## VII.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 15 DICEMBRE 1966

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BREGANZE

## INDICE

	PAG.
<b>Congedi:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	63
<b>Comunicazione del Presidente:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	63
<b>Proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):</b>	
DE PASQUALE ed altri: Proroga dei contratti di locazione sugli immobili urbani (3600);	
CUCCHI ed altri: Proroga di disposizioni in tema di locazione di immobili urbani (3610);	
BONAITI ed altri: Proroga di disposizioni in materia di locazioni urbane (3616)	63
PRESIDENTE . . . . .	63, 65, 66, 68, 69
PENNACCHINI . . . . .	65, 66
CACCIATORE . . . . .	65, 68, 69
DE PASQUALE . . . . .	65, 66
CUCCHI, <i>Relatore</i> . . . . .	65, 68
ORIGLIA . . . . .	66
SARTI, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i> . . . . .	66
GALDO . . . . .	67, 68
RUFFINI . . . . .	68
BOSISIO . . . . .	68, 69
BOTTA . . . . .	68
BONAITI, <i>Relatore</i> . . . . .	68
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	69

La seduta comincia alle 11.

RE GIUSEPPINA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.  
(È approvato).

## Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Amendola Pietro, Di Gianantonio, Nannini e Simonacci.

## Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per la seduta odierna i deputati Alessi Catalano Maria, Botta, Olmini, Biaggi Francantonio e Sulotto sostituiscono rispettivamente i deputati Angelino, Cannizzo, Corghi, Taverna e Todoros.

Seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati De Pasquale ed altri: Proroga dei contratti di locazione di immobili urbani (3600); Cucchi ed altri: Proroga di disposizioni in tema di locazioni di immobili urbani (3610); Bonaiti ed altri: Proroga di disposizioni in materia di locazioni urbane (3616).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge n. 3600, di iniziativa dei deputati De Pasquale, Cacciatore, Spagnoli. Ama-

sio, Amendola Pietro, Beragnoli, Mazzoni, Pagliarani, Raucci, Re Giuseppina, Zoboli, Corghi, Todros « Proroga dei contratti di locazione di immobili urbani »; n. 3610, di iniziativa dei deputati Cucchi, Reggiani e Martuscelli « Proroga di disposizioni in tema di locazioni di immobili urbani » e n. 3616, di iniziativa dei deputati Bonaiti, Pennacchini, Bosisio, Borra, Bianchi Fortunato: « Proroga di disposizioni in materia di locazioni urbane ».

Come i colleghi ricorderanno, nella seduta di ieri sono stati svolti e discussi alcuni emendamenti all'art. 1 della proposta Bonaiti ed altri n. 3616, scelta come testo base.

Do nuovamente lettura dell'articolo 1:

#### ART. 1.

Il termine del 31 dicembre 1966 stabilito dal primo comma dell'articolo 1 della legge 27 giugno 1966, n. 453, è prorogato al 30 giugno 1967 o alle successive scadenze consuetudinarie ricadenti nel secondo semestre dell'anno 1967.

La proroga ha efficacia per i contratti in esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge.

Fino alla data del 30 giugno 1967 continuano ad osservarsi le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 17 dicembre 1965, n. 1394, e di cui all'articolo 2 della legge 17 dicembre 1965, n. 1395.

Gli onorevoli Taverna e Botta hanno presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'articolo 1:

« Il blocco sugli affitti, già prorogato fino al 31 dicembre 1966, cessa il 30 giugno 1967 ».

Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Gli onorevoli De Pasquale e Cacciatore hanno presentato il seguente emendamento:

« Sostituire al primo e terzo comma le parole " 30 giugno 1967 " con le parole " 31 dicembre 1967 " ».

Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

L'onorevole Pennacchini ed altri hanno presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'articolo 1:

« Il termine del 31 dicembre 1966 stabilito dal primo comma dell'articolo 1 della legge 27 giugno 1966, n. 453, è prorogato al 30 giugno

1967, o alla prima scadenza consuetudinaria successiva ricadente nel secondo semestre dello stesso anno, per gli alloggi adibiti ad abitazione composti di quattro o più vani abitabili con indice di affollamento non superiore ad uno. Per gli altri alloggi adibiti ad uso abitazione il termine di cui sopra è prorogato al 31 dicembre 1967.

Alla stessa data del 31 dicembre 1967 sono prorogate le scadenze convenzionali o legali dei contratti di locazione e di sublocazione di immobili nei quali si eserciti dal conduttore una delle attività previste dall'art. 5 della legge 23 dicembre 1964, n. 1356, nonché dei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda. I relativi canoni sono aumentati dal 1° gennaio 1967 nella misura del 10 per cento.

Le proroghe di cui al comma precedenti hanno efficacia per i contratti ancora in esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge. Fino al 31 dicembre 1967 continuano ad osservarsi le disposizioni di cui agli articoli 2 delle leggi 17 dicembre 1965, n. 1394 e n. 1395 ».

L'onorevole Pennacchini ed altri hanno altresì presentato il seguente articolo aggiuntivo 1 bis:

« L'indice di affollamento si determina dividendo il numero dei componenti la famiglia, risultante dai registri anagrafici alla data del 1° gennaio 1967, per il numero dei vani abitabili.

Per famiglia, ai fini della presente legge, si intende la " famiglia anagrafica " - così come definita dall'articolo 2 del regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136 - esclusi gli aggregati.

Per abitazione si intende un vano o un insieme di vani abitabili e di vani accessori, destinati ad abitazione, con ingresso indipendente su strada, pianerottolo, cortile, terrazza, ballatoio o simili, ed occupati, alla data del 1° gennaio 1967, da una famiglia o da più famiglie coabitanti.

Per vano abitabile si intende un ambiente o locale che riceva aria e luce dall'esterno mediante finestra, porta, o altra apertura, che non sia destinato a latrina, bagno, cucina o corridoio, ed abbia dimensioni tali da consentire l'installazione di almeno un letto, lasciando lo spazio utile per il movimento di una persona ».

PENNACCHINI. Signor Presidente, ella sa che in merito al mio emendamento sostitutivo dell'articolo 1 si è aperta una discussione piuttosto animata, che non è stata affatto priva di efficacia, anche per quanto riguarda il proponente.

Infatti, quella discussione mi ha portato a fare due osservazioni. La prima, che riguarda la forma, mi è stata suggerita dal collega De Pasquale, il quale osservava che l'ambito della delega era limitato solamente alla questione della proroga, e che quindi l'aggiunta di altri elementi ci avrebbe probabilmente fatto esorbitare dai limiti assegnatici.

La seconda osservazione riguarda una questione di sostanza, in quanto le date del mio emendamento — come ha rilevato l'onorevole Cucchi — non andavano affatto a modificarsi per effetto dell'approvazione della proroga, così com'era stata proposta.

Per questi motivi, signor Presidente, io ritiro il mio emendamento, nella convinzione che la sede più appropriata per il suo accoglimento sia quella referente.

PRESIDENTE. Il relatore Cucchi ha presentato i seguenti emendamenti alla proposta di legge Bonaiti ed altri n. 3616: « all'articolo 1 sopprimere il secondo comma »; dopo l'articolo 1 aggiungere i seguenti articoli:

#### ART. 1-bis

« La scadenza convenzionale o legale dei contratti di locazione di immobili ad uso di albergo, pensioni o locanda che abbiano avuto inizio anteriormente al febbraio 1947 è prorogata fino al 31 dicembre 1967.

I canoni delle locazioni prorogati ai sensi del comma precedente e risultanti dall'applicazione dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1357, convertito con modificazioni nella legge 19 febbraio 1965, n. 33, sono aumentati, dal 1° luglio 1967 al 31 dicembre 1967, nella misura del 10 per cento ».

#### ART. 1-ter

« Restano ferme le altre disposizioni di cui alla legge 19 febbraio 1965, n. 33, con gli adeguamenti previsti al successivo articolo 1-*quater* ».

#### ART. 1-*quater*

« Per enti pubblici di cui all'articolo 4 della legge 2 marzo 1963, n. 191, debbono intendersi lo Stato, le regioni, le province, i comuni.

Le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 2 marzo 1963, n. 191, si applicano solo nel caso che il locatore sia persona fisica e quindi abbia la materiale possibilità di gestire personalmente l'azienda alberghiera. La capacità professionale di cui all'articolo 6 della legge 2 marzo 1963, n. 191, deve essere accertata dal Ministero del turismo in relazione alla precedente attività svolta dal locatore o dal figlio, che dovrà gestire direttamente la azienda alberghiera ».

#### ART. 1-*quinquies*

« Le disposizioni della presente legge hanno efficacia per tutti i contratti ancora in esecuzione alla data della sua entrata in vigore ».

CACCIATORE. Gli emendamenti proposti dal Relatore Cucchi non rispettano l'impegno assunto di prorogare semplicemente di sei mesi il regime vincolistico vigente, senza introdurre disposizioni innovative. Chiedo pertanto al proponente di modificare in questo senso i suoi emendamenti.

DE PASQUALE. Il proposto aumento del canone nella misura del 10 per cento, con decorrenza dal 1° luglio 1967, non deve trovar collocazione in questo provvedimento, ma invece nella legge generale che avrà appunto decorrenza dal 1° luglio 1967. Inoltre, dobbiamo ricordare che si era stabilito di non apportare con la proroga alcuna modifica alla legislazione vigente.

CUCCHI. *Relatore*. Vorrei fare presente che si rendono particolarmente necessarie e urgenti le precisazioni contenute nell'articolo 1-*quater*, e ciò perché sono in atto numerose controversie sorte per l'applicazione degli articoli 4, 5 e 6 della legge 2 marzo 1963, n. 191, l'esatta interpretazione dei quali è indispensabile, se si vogliono evitare situazioni dannose per i gestori di albergo.

È in atto una serie di sfratti di grandi alberghi, anche di proprietà di consorzi e di banche. Poiché l'articolo 4 della citata legge n. 191 non precisa chiaramente che gli enti pubblici a cui essa si riferisce sono solo quelli territoriali, ritengo necessario, per evitare procedimenti a carico di gestori di alberghi, di inserire in questo provvedimento un chiarimento definitivo al riguardo.

Ci si può chiedere perché non collocare tale chiarimento nella legge generale all'esame della Commissione in altra sede. Ciò mi è parso sconsigliabile perché significherebbe rinviare di sei mesi l'attuazione del disposto

e, per il fatto stesso che la Commissione in sede referente si è dichiarata unanime circa l'opportunità di una disposizione interpretativa di tal fatta, daremmo esca, nel periodo che va fino all'entrata in vigore della legge generale, a procedure di urgenza per ottenere quel che poi non si potrà più ottenere in seguito.

In merito alla questione dell'aumento del canone nella misura del 10 per cento, come i colleghi sanno, il disegno di legge governativo prevedeva una disciplina particolare per gli alberghi, non inserendoli in uno sblocco graduale, ma prevedendo puramente e semplicemente una proroga al 31 dicembre 1967 del disposto che li riguarda, con l'aumento del canone del 10 per cento dal 1° gennaio 1967.

Io ho tenuto conto, nel mio emendamento, dell'orientamento espresso dalla Commissione di prorogare di sei mesi la situazione legislativa attuale, senza nulla innovare in tema di canoni, tanto che ho previsto al 1° luglio 1967 la data di decorrenza dell'aumento. Non ho peraltro nessuna difficoltà a prevedere una proroga pura e semplice di sei mesi, conformemente a quanto sollecitato dall'onorevole Cacciatore. Ritiro pertanto gli articoli aggiuntivi 1-bis e 1-ter.

DE PASQUALE. Riteniamo che si debbano introdurre, in questa legge, solo norme interpretative, non modificative, cioè, in sostanza, solo le norme contenute nell'articolo 1-*quater*. Dal momento, invece, che l'aumento del 10 per cento, nonché la proroga al 31 dicembre 1967 delle scadenze delle locazioni alberghiere, costituiscono modifiche alle attuali leggi, noi concordiamo sull'opportunità di ritirare gli articoli aggiuntivi 1-bis e 1-ter.

PENNACCHINI. Il mio gruppo aderisce a questa proposta, sia per quanto riguarda l'allineamento della data, sia per quanto concerne l'abolizione dell'aumento del canone, proprio in omaggio al principio testé enunciato della necessità di dar luogo in questa sede soltanto a norme interpretative e non anche a norme innovative. Siamo, dunque, in materia, perfettamente d'accordo. Così come lo siamo per l'introduzione delle norme interpretative proposte dal collega Cucchi, a proposito delle quali mi permetterei, peraltro, di fare un'osservazione. Non vorrei, cioè, che il concetto di cui all'articolo 1-*quater* per interpretazione analoga venisse esteso. Desidererei, cioè, che venisse più precisamente dichiarato che la definizione, evidentemente limitati-

va, del concetto di ente pubblico ivi contenuta, si intende tale unicamente ai fini applicativi della presente legge.

ORIGLIA. Sono d'accordo con quanto ha dichiarato il collega Pennacchini, a nome del gruppo. Ritengo che sia opportuno non procedere all'aumento del canone delle locazioni alberghiere, in quanto il settore alberghiero è già in agitazione per l'aumento dei costi derivante dalla recente maggiore tassazione sull'energia elettrica, ed io temo che un aumento dei canoni possa portare ad un inasprimento delle tariffe alberghiere, il che sarebbe controproducente per il settore.

SARTI, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. A nome del Governo, ed in particolare del Ministro del turismo e dello spettacolo, non posso non convenire sulla opportunità della proposta fatta dall'onorevole Cucchi, nella interpretazione che ne è stata data adesso dall'onorevole Pennacchini, con la particolare accentuazione delle motivazioni che il collega Origlia ha aggiunto adesso. Noi dobbiamo cercare in ogni modo di evitare agli alberghi, in questi sei mesi, l'incidenza di ulteriori costi; essi hanno il problema di recuperare quella clientela che gli avvenimenti e la propaganda fattane all'estero, in maniera abnorme, rischiano di allontanare.

PRESIDENTE. L'onorevole Pennacchini ha presentato il seguente sub-emendamento all'emendamento aggiuntivo Cucchi: sostituire il primo comma dell'articolo 1-*quater* con il seguente: « Gli enti pubblici previsti dall'articolo 4 della legge 2 marzo 1963, n. 191, sono soltanto lo Stato, le regioni, le province e i comuni ».

Vorrei chiedere ai colleghi se non ritengano opportuno aggiungere che in questa categoria rientrano anche i consorzi costituiti tra tali enti.

PENNACCHINI. Ritengo che questo sia implicito.

PRESIDENTE. Resta allora inteso che tra gli enti pubblici previsti dall'articolo 4 della legge 2 marzo 1963, n. 191, sono compresi anche i consorzi fra regioni, province e comuni.

Do quindi nuovamente lettura dell'articolo 1 della proposta di legge Bonaiti ed altri, n. 3616, assunta come testo base.

« Il termine del 31 dicembre 1966 stabilito dal primo comma dell'articolo 1 della legge 27 giugno 1966, n. 453, è prorogato al 30 giugno 1967 o alle successive scadenze consueta-

dinarie ricadenti nel secondo semestre dell'anno 1967.

La proroga ha efficacia per i contratti in esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge.

Fino alla data del 30 giugno 1967 continuano ad osservarsi le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 17 dicembre 1965, n. 1394, e di cui all'articolo 2 della legge 17 dicembre 1965, n. 1395 ».

Pongo in votazione il primo comma:

(È approvato).

L'onorevole Cucchi ha proposto la soppressione del secondo comma, il cui contenuto dovrebbe formare oggetto di un successivo articolo autonomo. Accantonato pertanto la votazione sul secondo comma, in attesa che la Commissione deliberi sull'emendamento aggiuntivo 1-*quinquies* proposto dal Relatore Cucchi.

Pongo in votazione il terzo comma:

(È approvato).

La votazione sull'articolo 1 nel suo complesso resta pertanto accantonata.

Do nuovamente lettura dell'articolo 1-*quater* proposto dal Relatore Cucchi che, se approvato, diverrà l'articolo 2 del provvedimento:

« Per enti pubblici di cui all'art. 4 della legge 2 marzo 1963, n. 191, debbono intendersi lo Stato, le regioni, le province e i comuni.

Le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 2 marzo 1963, n. 191, si applicano solo nel caso che il locatore sia persona fisica e quindi abbia la materiale possibilità di gestire personalmente l'azienda alberghiera. La capacità professionale di cui all'art. 6 della legge 2 marzo 1967, n. 191, deve essere accertata dal Ministero del turismo in relazione alla precedente attività svolta dal locatore o dal figlio, che dovrà gestire direttamente la azienda alberghiera ».

L'onorevole Pennacchini ha presentato il seguente sub-emendamento: Sostituire il primo comma dell'articolo aggiuntivo 1-*quater* con il seguente:

« Gli enti pubblici previsti dall'articolo 4 della legge 2 marzo 1963, n. 191, sono soltanto lo Stato, le regioni, le province e i comuni ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Desidero fare alcune osservazioni in relazione al secondo comma dell'articolo 1-*quater*. Innanzi tutto in questo articolo si fa sempre riferimento alla legge 2 marzo 1963, n. 191, e non vi è la necessità di ripetere il numero della legge più di una volta; dopo il riferimento all'articolo 6 si potrebbe pertanto dire « della predetta legge » invece di citarla nuovamente.

Devo anche dire, sempre in relazione al secondo comma, che il Ministero del turismo si chiama in realtà Ministero del turismo e dello spettacolo; è necessario pertanto completare in tal senso la dizione.

Devo ancora fare rilevare che dove si dice « sia persona fisica e quindi abbia » la parola « quindi » dovrebbe essere soppressa, in quanto si tratta di due concetti diversi e non consequenziali.

Ritengo inoltre che si debba sopprimere la parola « materiale » prima della parola « possibilità »; « materiale » infatti non significa niente, perché non può certo riferirsi alla possibilità economica.

Sono stati nel frattempo presentati due emendamenti. Un emendamento dell'onorevole Galdo inteso a sopprimere nel secondo comma le parole: « e quindi abbia la materiale possibilità di gestire personalmente la azienda alberghiera ». L'altro emendamento, dell'onorevole Cacciatore, inteso a sostituire nel secondo comma le parole: « nel caso che il locatore sia persona fisica e quindi abbia la possibilità di gestire personalmente la azienda alberghiera » con le parole: « nel caso che il locatore abbia la possibilità ».

GALDO. Ritengo necessario specificare che si tratti di persona fisica, dal momento che nella pratica è accaduto che molte persone giuridiche proprietarie di immobili hanno preteso di gestire come persone fisiche, al punto che alcune società hanno mutato il proprio *status*.

Mi pare invece necessario sopprimere le parole « ed abbia la materiale possibilità di gestire » eccetera, perché la legge attualmente richiede un esame sulla capacità professionale. Aggiungere a questa anche la « possibilità di gestire » ci fa ricadere in qualche cosa di assurdo. Che cosa si dovrebbe intendere con « possibilità di gestire »? Forse la « possibilità economica »? Allora si finirebbe per chiedere oltre la capacità professionale anche la capacità economica, il che è assurdo.

PRESIDENTE. Non possiamo innovare ai criteri della legge n. 191 del 1963, che al-

l'articolo 5 stabilisce che: « Il locatore può fare cessare la proroga, dandone avviso al conduttore almeno quattro mesi prima della data..., quando intenda gestire l'esercizio personalmente o farlo gestire da un proprio figlio ».

GALDO. L'accertamento che il Ministero deve fare per dare il nulla osta non riguarda la capacità ma soltanto la possibilità o meno che ha avuto il gestore di farsi una esperienza nel campo alberghiero.

PRESIDENTE. L'articolo 6 della legge 2 marzo 1963, n. 191, non chiede che il locatore abbia svolto una precedente attività nel campo alberghiero, ma prevede solo l'accertamento della capacità.

RUFFINI. Si tratta di fissare un criterio obiettivo in forza del quale si potrà stabilire se una persona fisica ha o non ha la capacità.

CUCCHI, *Relatore*. Tenuto conto della discussione e delle varie proposte formulate, ritengo che il secondo comma dell'articolo 1-*quater* possa essere così formulato:

« Le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 2 marzo 1963; n. 191, si applicano solo nel caso che il locatore sia persona fisica. La capacità professionale di cui all'articolo 6 della predetta legge deve essere accertata dal Ministero del turismo e dello spettacolo in relazione alla precedente attività svolta dal locatore, o dal figlio, che dovrà gestire direttamente l'azienda alberghiera ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione, nella formulazione testé proposta dall'onorevole Cucchi, il secondo comma dell'articolo 1-*quater*.

(È approvato).

L'articolo 2 risulta pertanto così formulato:

« Gli Enti pubblici previsti dall'articolo 4 della legge 2 marzo 1963, n. 191, sono soltanto lo Stato, le regioni, le province e i comuni.

Le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 2 marzo 1963, n. 191, si applicano solo nel caso che il locatore sia persona fisica. La capacità professionale di cui all'articolo 6 della predetta legge deve essere accertata dal Ministero del turismo e dello spettacolo in relazione alla precedente attività svolta dal locatore, o dal figlio, che dovrà gestire direttamente l'azienda alberghiera ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.  
(È approvato).

Passiamo all'articolo 1-*quinquies* proposto dal Relatore Cucchi, che, se approvato, diverrà l'articolo 3 del provvedimento. Ne do lettura:

« Le disposizioni della presente legge hanno efficacia per tutti i contratti ancora in esecuzione alla data della sua entrata in vigore ».

CACCIATORE. Cosa significano le parole « in esecuzione »? Sarebbe, a mio avviso, preferibile la formula: « purché non sia intervenuta una sentenza definitiva ».

BOSISIO. Propongo di sostituire le parole: « in esecuzione », con le parole: « in atto ».

PRESIDENTE. Fermo restando l'impegno che questa disposizione, qualora dovesse venire inserita nel provvedimento organico all'esame della Commissione in altra sede, dovrà essere formulata in maniera più meditata, mi pare che la cosa migliore sia adottare il testo proposto dall'onorevole Cucchi, che sostanzialmente riproduce il secondo comma dell'articolo 1 della proposta Bonaiti n. 3616.

BOTTA. Per i contratti che sono stati stipulati a partire dal 1° gennaio 1964, cioè dopo la legge n. 1444 del 1963, non mi sembra che si sia adottata una giusta misura, perché stando all'attuale dizione anch'essi dovranno essere prorogati.

BONAITI, *Relatore*. Qui si dice che la proroga è efficace per i contratti in esecuzione. Il concetto di proroga evidentemente si riferisce ai contratti suscettibili di proroga, non a quelli che non lo sono. La proposta di legge non offre la possibilità di una diversa interpretazione, e quella esatta è che la proroga si applica soltanto ai contratti di cui all'articolo 1.

Sono quindi dell'avviso di mantenere questa formulazione che tra l'altro è stata colaudata dalla legge di proroga del 1966, e non pare abbia suscitato degli inconvenienti.

CACCIATORE. Non insisto per la votazione del mio emendamento.

BOSISIO. Non insisto per la votazione del mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1-*quinquies* nel testo proposto dal Relatore Cucchi, che, se approvato, diverrà l'articolo 3 del provvedimento.

(È approvato).

Do nuovamente lettura, dell'articolo 1, temporaneamente accantonato, in attesa della definizione dell'emendamento Cucchi 1-*quin-*

*quies*, testé approvato come articolo 3 del provvedimento:

ART. 1.

Il termine del 31 dicembre 1966 stabilito dal primo comma dell'articolo 1 della legge 27 giugno 1966, n. 453, è prorogato al 30 giugno 1967 o alle successive scadenze consuetudinarie ricadenti nel secondo semestre dell'anno 1967.

Fino alle date suddette continuano ad osservarsi le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 17 dicembre 1965, n. 1394, e di cui all'articolo 2 della legge 17 dicembre 1965, n. 1395.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2 della proposta di legge Bonaiti ed altri n. 3616, che, se approvato, diverrà l'articolo 4 del provvedimento.

« La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* ».

Non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo metto in votazione.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà immediatamente votata a scrutinio segreto.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge: « Proroga di disposizioni in materia di locazioni urbane » (3616).

Presenti e votanti . . . . .	29
Maggioranza . . . . .	16
Voti favorevoli . . . . .	28
Voti contrari . . . . .	1

(*La Commissione approva*).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Amasio, Alessi Catalano Maria, Azzaro, Beragnoli, Biaggi Francantonio, Bianchi Fortunato, Bonaiti, Borra, Botta, Bosisio, Brenganze, Cacciatore, Cucchi, De Pasquale, Galdo, Martini Maria Eletta, Martuscelli, Mazzoni, Nucci, Olmini, Origlia, Pagliarani, Patrini, Pennacchini, Re Giuseppina, Reggiani, Ruffini, Spagnoli, Sulotto.

*Sono in congedo:*

Amendola Pietro, Di Giannantonio, Nannini, Simonacci.

A seguito dell'approvazione della proposta di legge n. 3616, risultano assorbite le proposte di legge nn. 3600 e 3610.

**La seduta termina 13,05.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. ANTONIO MACCANICO

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO